

Regolamento sulle tariffe e i costi Gruppo di Investimento MV Svizzera

DUFOUR Investment Foundation

23 ottobre 2023

Questa versione del regolamento è stata tradotta in italiano a scopo di chiarezza. L'unica versione ufficiale e legalmente vincolante del regolamento è quella in tedesco.

I Informazioni generali

Articolo 1 - Fondamenti Giuridici

In base all'Art. 9, comma 6, lettera c dello Statuto e all'Art. 23, comma 1 del Regolamento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione emana il presente Regolamento sulle tariffe e i costi.

Articolo 2 - Scopo

Questo Regolamento sulle commissioni e i costi definisce le basi legali per la percezione di commissioni e spese nei confronti degli investitori e dei gruppi di investimento, nonché la base di calcolo e l'importo di tali commissioni e spese.

La Fondazione per gli investimenti rispetta il principio di trattamento paritario nella progettazione e nell'attuazione di commissioni e costi. I costi causati dagli investitori devono essere presi in considerazione nella determinazione dei tassi di commissione e delle spese.

Articolo 3 - IVA

Tutte le commissioni e le spese sono da intendersi escluse dell'IVA, se applicabile.

Articolo 4 - Costi amministrativi dei gruppi di investimento

L'istituto d'investimento può addebitare ai gruppi di investimento a favore del patrimonio principale le seguenti spese in modo uniforme in base al numero dei gruppi di investimento, a condizione che tali spese non possano essere attribuite direttamente a un singolo o più gruppo di investimento:

- le spese dell'assemblea degli investitori;
- le spese della revisione;
- le commissioni della banca depositaria;
- le spese di stampa dei rapporti aziendali;
- le tasse di vigilanza dell'OAK BV;
- i costi delle associazioni di categoria;
- gli onorari dei membri del consiglio di fondazione;
- gli onorari dei membri delle commissioni, dei comitati tecnici e dei gruppi di lavoro eventualmente nominati dal consiglio di fondazione;
- rimborso delle spese per spese di viaggio, spese telefoniche o postali, annunci, ricerche di credito, spese di procedura giudiziaria e giudiziarie, onorari legali, spese bancarie e spese postali, ecc., in base alle spese effettive; nonché
- i costi di disposizioni straordinarie eventualmente necessarie nell'interesse di tutti gli investitori.

La fondazione d'investimento può addebitare direttamente a un gruppo di investimento, in particolare, le seguenti spese, purché tali spese possano essere attribuite direttamente a quel gruppo di investimento:

- le spese di valutazione da parte di esperti;
- i costi della contabilità patrimoniale e dei titoli, nonché i costi di calcolo del valore inventariale;
- gli onorari dei membri del comitato di investimento responsabile del gruppo di investimento (se nominato);
- gli onorari dei membri di eventuali commissioni, comitati specializzati e gruppi di lavoro nominati dal consiglio di fondazione, a condizione che siano stati nominati per il gruppo di investimento;
- i costi di disposizioni straordinarie o spese superiori alla media nell'interesse degli investitori di singoli gruppi di investimento.

II Gruppo di Investimento MV Svizzera

Articolo 5 - Commissioni a carico degli investitori

La fondazione riscuote a favore del gruppo di investimento commissioni di emissione e di rimborso sui diritti di sottoscrizione appena emessi e rimborsati al fine di proteggere i diritti degli altri investitori da eventuali diluizioni e di coprire le spese e le imposte sostenute in media in relazione all'emissione e al rimborso dei diritti o all'acquisto di nuovi investimenti.

Il tasso massimo della commissione di emissione e di rimborso è dell'0,05% del valore dei diritti emessi o rimborsati ed è adattato alle condizioni di mercato.

Articolo 6 - Commissione di gestione a carico del gruppo di investimento

La commissione di gestione viene calcolata e addebitata giornalmente in base al NAV del gruppo di investimento. La commissione di gestione ammonta al massimo allo 0,21% annuo. La commissione di gestione comprende i costi del gestore del portafoglio e del consulente per gli investimenti aggiuntivo.

Articolo 7 - Commissione di gestione a carico del gruppo di investimento

La commissione di gestione viene calcolata e addebitata quotidianamente in base al NAV del gruppo di investimento. La commissione di gestione ammonta al massimo allo 0,015% annuo. La commissione copre i costi delle attività di gestione generale svolte per conto del gruppo di investimento.

Articolo 8 - Tariffa dell'amministratore a carico del gruppo d'investimento

La commissione dell'amministratore viene calcolata e addebitata quotidianamente, basandosi sul NAV del gruppo d'investimento. La commissione dell'amministratore ammonta al massimo allo 0,05% all'anno.

Articolo 9 - Commissione della banca depositaria a carico del gruppo d'investimento

La commissione della banca depositaria viene calcolata e addebitata giornalmente in base al NAV del gruppo d'investimento. La commissione della banca depositaria ammonta al massimo allo 0,015% annuo.

Articolo 10 - Rivelazione dei costi di gestione del patrimonio

I costi di gestione del patrimonio sono resi noti annualmente nel rapporto aziendale della fondazione di investimento conformemente alle direttive dell'OAK BV concernenti la rendicontazione dei costi di gestione del patrimonio (W - 02/2013).

III Disposizioni Finali**Articolo - 11 Modifiche**

Il Consiglio di fondazione può apportare modifiche alle commissioni nel rispetto delle disposizioni regolamentari. Gli investitori saranno informati entro 30 giorni.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Questo Regolamento sulle tariffe e i costi entra in vigore in base alla decisione del Consiglio di Fondazione del 23 ottobre 2023.